

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 6 maggio 2023, n. 90

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica nominale pari a 7 MW, denominato "Vigne Nuova", nell'ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare sito nel territorio del Comune di Lecce (LE), località "Vigne Nuova";
- di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del parco fotovoltaico con accesso da pubblica via;
- di un cavidotto MT di connessione interrato esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria AT/MT "LECCE CITTA' CP" di proprietà di e-distribuzione, sita nel comune di Lecce.

Società GS Energy 1 s.r.l , con sede in Via Fratelli Ruffini n. 3, 20123 Milano

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per

- il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
 - Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

RILEVATO CHE:

- con nota prot. 41263 del 16/11/2020, "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale pari a 7,0 MW, nell'ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare sita in territorio del Comune di Lecce - località "Vigne Nuove" - S.P. n. 4 Lecce-Novoli. Proponente: GS ENERGY 1 s.r.l. - Comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.", la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica informava, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo dell'avvenuta pubblicazione e consultazione, nel sito web istituzionale, del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, relativa all'impianto fotovoltaico in argomento;
- con la citata nota prot. 41263/2020, l'Autorità Provinciale precisava che "entro trenta giorni (...) le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni";
- con nota prot. n. 2674 del 21/01/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 0666 del 21/01/2021, la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica rendeva noti gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza richiesta;
- questo Servizio, con nota prot. AOO_159 n. 1269 del 08/02/2021, comunicava alla Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica il mancato ricevimento della nota prot. n. 41263/2020 e, pertanto, invitava a verificare quanto segnalato e a procedere formalmente ad un nuovo invio;
- con la medesima nota prot. AOO_159 n. 1269 del 08/02/2021, questo Servizio invitava la società proponente a procedere al caricamento della documentazione rilevante ai fini A.U. nel portale www.sistema.puglia.it, al fine di consentire l'istruttoria del procedimento, nonché di garantire la coerenza e la congruità del sistema di gestione delle pratiche di Autorizzazione Unica;
- con nota prot. 5862 del 10/02/2021, la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, riscontrando la nota del Servizio scrivente prot. AOO_159 n. 1269 del 08/02/2021, comunicava che la società proponente non aveva menzionato questo Servizio nell'elenco delle amministrazioni/enti interessati al procedimento, ragion per cui procedeva formalmente alla trasmissione della nota prot. n. 41236/2020;
- questo Servizio, in riscontro alla suddetta comunicazione, con nota prot. AOO_159 n. 2496 del 11/03/2021, rappresentava che, dalla verifica degli elaborati pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce,

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, la documentazione non risultava completa e adeguata ai fini A.U. e, pertanto, invitava la società proponente ad integrare la documentazione entro il termine di 30 giorni;

- con la medesima nota prot. AOO_159 n. 2496 del 11/03/2021, il Servizio scrivente evidenziava che la società GS ENERGY 1 S.r.l. non aveva dato nessun riscontro alla nota prot. n. AOO_159 n. 1269 del 08/02/2021, e pertanto invitava nuovamente la società proponente a procedere al caricamento della documentazione sul portale www.sistema.puglia.it, al fine di formalizzare l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;
- con nota del 08/04/2021, acquisita in pari data al prot. AOO_159 n. 3525, la società proponente chiedeva a questo Servizio *“la proroga di 45 giorni, a far data dal 11/04/2021, dei termini per il caricamento della documentazione rilevante ai fini AU unitamente alle integrazioni richieste”*;
- questo Servizio, con nota prot. AOO_159 n. 3834 del 15/04/2021, in riscontro alla summenzionata nota, comunicava alla società proponente di non poter considerare l'istanza di proroga avanzata dalla società e che la richiesta doveva essere rivolta all'Autorità Competente in materia di PAUR, ovvero la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;
- con nota pec del 22/04/2021, acquisita in pari data al prot. AOO_159 n. 4075, la società proponente, pertanto, presentava istanza di proroga alla Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. 17294 del 22/04/2021, accoglieva *“la richiesta di GS ENERGY 1 S.r.l. di proroga di 45 giorni, a far data dal 11/04/2021, dei termini per il caricamento della documentazione rilevante ai fini AU unitamente alle integrazioni richieste, con ciò ritenendosi sollevato da ogni addebito a suo carico in conseguenza del mancato rispetto dei termini procedurali definiti perentori all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- con nota del 27/05/2021, acquisita in pari data al prot. AOO_159 n. 5696, la società proponente trasmetteva a questo Servizio l'istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale pari a 7,0 MWe, nell'ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare da realizzarsi nel Comune di Lecce (LE), località *“Vigne Nuova”*, e relative opere di connessione; con la stessa nota allegava all'intera documentazione depositata sul portale Sistema Puglia, la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. 28147 del 05/07/2021, *“Avvio della fase di pubblicazione ex art. 17bis, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. ii.”*, comunicava l'avvio della fase di pubblicità di cui all'art. 27 bis, co.4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e comunicava che secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, *“dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.”*;
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 31240 del 23/07/2021, indicava ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., per il giorno 03/09/2021, una Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e contestualmente invitava le amministrazioni e gli enti interessati, ognuno per quanto di competenza, a voler esaminare il progetto in epigrafe e trasmettere le proprie determinazioni di merito;
- Con nota prot. n. 9174 del 03/09/2021 il Servizio scrivente formulava una richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità AU;
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 39758 del 30/09/2021, in atti al prot. n. 10243 di pari data sollecitava la società proponente, ai sensi dell'art.27-bis, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006, a conformarsi alle richieste di integrazioni pervenute;
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 45616 del 05/11/2021, in atti al prot. n. 11565 di pari data, accoglieva la richiesta di sospensione del

- procedimento di PAUR a norma dell'art.27-bis D.Lgs. 152/2006, co.5, avanzata dalla Società, concedendo la sospensione per un massimo di 180 giorni;
- la Società, con pec del 29/04/2022, acquisita agli atti al prot. n. 4104 del 16/05/2022, procedeva alla comunicazione di documentazione integrata sul portale sistema puglia, trasmettendo altresì la *Dichiarazione attestante i requisiti soggettivi (Dichiarazioni di capacità giuridica)* e la *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità dei documenti presentati ai fini P.A.U.R. con quelli allegati all'istanza di Autorizzazione Unica*; inoltre, ai fini della procedibilità, nella *"Relazione descrittiva"* si fornivano i chiarimenti richiesti in merito al *progetto di recupero ambientale della cava autorizzata con Determina 140/DIR/10 del 08/10/2010 intestata a ITASMAL S.r.l. integrando altresì elaborati grafici su base catastale atti a dimostrare che "l'impianto fotovoltaico risulta interamente, e non solo in parte, localizzato in area per attività di estrazione calcare e inerti".*
 - La Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. 24095 del 16/06/2022, acquisita al prot. AOO_159 n. 5263 in pari data, convocava la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/90, in modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis co.7 del D.Lgs. 152/06 per il giorno **19/07/2022**;
 - la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica trasmetteva il verbale di Conferenza, con nota prot. n. 28839 del 20/07/2022; la A.C. per il PAUR in sede di Conferenza di Servizi del 19/07/2022 prendeva atto *"del dato normativo e della qualificazione dell'area di intervento come area idonea ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.199/2021 ed in considerazione del combinato disposto tra tali norme e l'art. 22 del citato decreto"* al fine di riconoscimento di VIA favorevole, riservandosi di accertare il Piano di Monitoraggio Ambientale e rimandando i lavori di conferenza al 13/09/2022;
 - con nota prot. 9090 del 13/09/2022 questo Servizio trasmetteva il proprio contributo per la Conferenza di Servizi del 13/09/2022 e comunicava la procedibilità dell'istanza ai fini AU in esito all'integrazione della documentazione richiesta; si rammentava inoltre che, ai sensi del comma 3, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 387/2003 s.m.i., *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...], nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione [...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico [...]"*;
 - la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica pubblicava sul proprio sito istituzionale il verbale della **Conferenza di servizi decisoria del 13/09/2022**, che si concludeva come di seguito riportato:
 - *"Il Presidente dà lettura della Relazione Tecnica Istruttoria e della proposta di determinazione di VIA positiva con prescrizioni che a conclusione dei lavori della CDS sarà formalmente adottata con determinazione dirigenziale"*
 - *"La dirigente della Sezione Transizione Energetica di Regione Puglia riferisce che la adozione di una positiva pronuncia di compatibilità ambientale determina le condizioni per il rilascio della Autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003, previa acquisizione dei pareri dei soggetti aventi competenze nella materia, tenuto, altresì, conto del parere reso dalla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio."*
 - *"Gli intervenuti, preso atto della favorevole valutazione del progetto da parte della Autorità competente per la VIA, sussistendo i presupposti per la conclusione definitiva del procedimento PAUR, ritengono di poter concludere, sulla base delle posizioni prevalenti, i lavori della Conferenza dei servizi, subordinando l'emissione della determinazione di PAUR alla acquisizione degli atti afferenti alla autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di competenza della Regione sez. Energetica."*

Con riguardo al contributo fornito dalla scrivente Sezione e menzionato a verbale di cui forma parte integrante, si riferisce che lo stesso verteva sulla necessità di avere conferme dall'Autorità competente PAUR sull'idoneità delle aree interessate dall'intervento, sulla necessità di avere espresso provvedimento di compatibilità ambientale che esplicitasse il rapporto con la compatibilità paesaggistica;

- la GS Energy 1 Srl, con nota pec del 16/09/2022 acquisita al prot. n. 9244 del 17/09/2022 trasmetteva a completamento della documentazione agli atti una *“Dichiarazione di impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della dismissione dell’impianto resa in conformità all’art. 47, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445”*;
- con nota pec del 16/09/2022 acquisita al prot. n. 9245 del 17/09/2022 la società proponente trasmetteva una *“Dichiarazione congiunta del progettista e del rappresentante legale”* al fine della qualificazione dell’area come *“area idonea”* ai sensi del D.Lgs. 199/2021 allegando altresì gli elaborati grafici *“Tavole inquadramento impianto e opere di connessione, con percorso del cavidotto interrato su strade esistenti”* e *“Tavola inquadramento impianto con individuazione dei buffer di 500 m da Area cavata e Zona D3”*;
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 34898 del 14/09/2022 acquisita al prot. AOO_159 n. 9124 di pari data, comunicava la pubblicazione della **D.D. n. 1219 del 13/09/2022, conclusiva del procedimento di VIA**;
 - con nota prot.n.1956 del 30.01.2023 questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del Procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003**, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica nominale pari a 7 MW, denominato *“Vigne Nuova”*, nell’ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare sito nel territorio del Comune di Lecce (LE), località *“Vigne Nuova”* e delle relative opere di connessione alla rete che prevede, con riferimento al progetto definitivo validato da e-distribuzione, la connessione alla Rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV *“tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “LECCE CITTA’ CP”...; la realizzazione in proprio di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2...”*. Nella stessa comunicazione si riferiva circa i presupposti normativi alla base del rilascio del titolo autorizzativo, in particolare la LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;
- con nota acquisita al prot.n.6072 del 03.04.2023 la società istante trasmetteva la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio n.1956 del 30.01.2023 comprensiva dell’Atto Unilaterale d’Obbligo firmato digitalmente il 29.03.2023 da parte dell’Amministratore Unico della società;
- con nota pec del 1.05.2023 nota pec acquisita al prot.n. 8022 del 2.05.2023 la società istante comunicava di aver depositato sul portale Sistema Puglia il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in conferenza di servizi;

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 13/9/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all’autorità competente PAUR per quanto non espressamente richiamato o riportato:

➤ **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

AOO_145_8037 del 02/09/2021 (agli atti della Provincia al Protocollo N.0035622/2021 del 03/09/2021)

con il quale si provvede a formulare una richiesta di chiarimenti/integrazioni in riferimento ad attività di coltivazione mineraria.

“Pertanto, richiamata la L.R. 22/2019 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva” che prevede, all’art 11 comma 1 lett. c), che la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva sia corredata “di progetto di recupero ambientale da articolare per lotti qualora la coltivazione sia consentita in tale forma, per la definitiva messa in sicurezza e il recupero ambientale dell’area, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione”, si specifica che è necessario presentare l’aggiornamento del piano di recupero della cava, attesa la volontà della società titolare della cava, ITALSMAL s.r.l, di non procedere alla richiesta della proroga della stessa, che tenga conto anche della realizzazione dell’impianto in esame.

Ciò detto è necessario rappresentare come il “Progetto di Recupero Ambientale della cava”, datato settembre 2020 di cui al punto 1, integri e modifichi il piano di recupero già autorizzato con la su richiamata D.D., precisando che dovrà essere attuato preventivamente o al più contestualmente alla realizzazione all’impianto fotovoltaico in esame.

Ancora, si precisa che, ai sensi dell’art. 3 punto 1 lett. c), l’attività estrattiva autorizzata comprende: “l’area, comprensiva delle eventuali pertinenze di cui alla lettera d), in cui si svolge l’attività estrattiva e di recupero in forza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e nel piano di coltivazione autorizzato” e, pertanto, il piano di recupero deve riguardare tutta l’area perimetrata ed autorizzata con DD n. 140 del 08/10/2010.

Per quanto sopra rappresentato, si informa che, allo stato, non è possibile esprimere alcun parere di competenza.”

AOO_145 prot. n. 6085 del 18/07/2022 (agli atti della Provincia al Protocollo N.0028585/2022 del 19/07/2022)**Accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art.91 co.1 delle NTA del PPTR, con limitazioni-prescrizioni**

qui richiamate nelle conclusioni:

“Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che il progetto “Inerente la costruzione l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale paria a 7,9 MW, nell’ambito del progetto generale di recupero di cava di calcare sita in territorio del Comune di Lecce, località “Vigne Nuove” - SP n.4 Lecce-Novoli” con le limitazioni-prescrizioni di seguito riportate, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito del Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati.”

“Si ritiene di poter rilasciare, ai sensi dell’art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, verificata la compatibilità con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR e rispetto alla normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito del “Tavoliere Salentino”, attesa la durata trentennale dell’impianto ed il relativo ripristino dello stato dei luoghi, l’accertamento di compatibilità paesaggistica con le seguenti limitazioni-prescrizioni:

- sia prevista la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella sola area ovest, all’interno della cava ex Gravili;
- sia prevista eliminazione totale del campo dell’area est;
- sia evitata l’interferenza del tracciato del cavidotto con UCP “Prati e pascoli naturali”;
- ponendo particolare attenzione all’organizzazione del cantiere, sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale mantenimento delle eventuali alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto e delle eventuali cabine.”

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la Società, con Pec del 29/04/2022, acquisita agli atti al prot. n. 4104 del 16/05/2022, forniva i chiarimenti richiesti in merito al progetto di recupero ambientale della cava

autorizzata con Determina 140/DIR/10 del 08/10/2010 intestata a ITASMAL S.r.l. integrando altresì elaborati grafici su base catastale atti a dimostrare che *“l’impianto fotovoltaico risulta interamente, e non solo in parte, localizzato in area per attività di estrazione calcare e inerti”* e che la A.C. per il PAUR in sede di Conferenza di Servizi del 19/07/2022 prendeva atto *“del dato normativo e della qualificazione dell’area di intervento come area idonea ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.199/2021 ed in considerazione del combinato disposto tra tali norme e l’art. 22 del citato decreto”* al fine di riconoscimento di VIA favorevole.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – Sezione Risorse Idriche**
AOO_075/prot. n. 13824 del 29/12/2020

“La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di propria competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- 1. Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l’uso di sostanze detergenti e l’approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*
- 2. nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- 3. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”.*

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**

PROT/07/01/2021/0000174

Comunicazione della assenza di profili di competenza

“...Poiché, i terreni coinvolti dall’intervento, secondo quanto riportato nell’oggetto della suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Lecce, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Lecce non risultano terreni gravati da Uso Civico.”

➤ **Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – - Sezione Lavori Pubblici - Ufficio per le Espropriazioni**

Nota PROT/05/10/2022/0016353

“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera, a condizione che, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, sia trasmessa apposita dichiarazione di manleva, al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l’opera di cui all’oggetto si configura non come “opera pubblica”, bensì come “opera di interesse pubblico”, cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell’espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio questa Società, in qualità di soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie con visura camerale della società proponente e documento di riconoscimento e codice fiscale del Legale Rappresentante”.

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la società istante, con nota pec acquisita al prot. n. 10311 del 12/10/2022 trasmetteva la “Dichiarazione di Manleva” datata 10/10/2022 richiesta dall’Ufficio Espropri.

➤ **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Lavori Pubblici – Struttura Tecnica LL.PP. – Sede di Lecce**

Nota AOO_064/PROT/06/08/2021/0012257

“...analizzati gli elaborati resi disponibili sul Portale della Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, non essendo state rilevate interferenze dell’opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi...”

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata**

Nota PROT/20/11/2021/0011206

“Comunicazione della assenza di profili di competenza”

➤ **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**

Nota prot. n. 6679 del 30/11/2020

“Comunicazione che l’intervento non ricade nel comprensorio di competenza”

➤ **RFI S.p.A.**

Nota prot. n. 4623 del 15/12/2020

Parere di massima favorevole, salvo rilascio di autorizzazione espressa alla esecuzione

“Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un elettrodotto interrato a 20kV di collegamento fra l’impianto fotovoltaico e la Cabina Primaria AT/MT “Lecce Città CP”. Tale linea elettrica interferirà con la linea ferroviaria Bologna – Lecce mediante un attraversamento interrato, in corrispondenza della progressiva chilometrica 796+100 circa. Il presente parere favorevole non autorizza l’immediata esecuzione delle opere; come noto, l’autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un’apposita istruttoria, in cui viene accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull’argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale fra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa sede rilascia l’Autorizzazione suddetta”

....

“Si fa presente infine che le opere proposte interferiscono anche con la linea ferroviaria Lecce – Martina Franca, di competenza della Società Ferrovie del Sud Est e S.A. s.r.l., non presente nell’elenco degli Enti coinvolti, la quale si esprimerà con proprio parere all’interno del presente procedimento...”

➤ **FSE Ferrovie del Sud Est**

Nota prot. n. 57 del 22/01/2021

Parere di massima favorevole

Nota prot. n. 335 del 30/03/2021

Comunicazioni riferite a richiesta sopralluogo

“...L’iter autorizzativo di cui al parere espresso da questo Gestore Infrastruttura con nota BUEI/ING/57 del 22/01/2021, potrà essere avviato dal Proponente successivamente alla conclusione, con esito positivo, del procedimento in oggetto.”

➤ **Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata**

Nota prot. n. 2288 dello 08/02/2021

“Comunicazione che le opere in oggetto non risultano interessare immobili o porzioni di essi di competenza della Agenzia”

➤ **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito “Puglia”**

Nota prot. n. 5513 dello 09/03/2021

Comunicazione, limitatamente agli aspetti di competenza, di parere favorevole per l’esecuzione dell’opera, fermi restando i rischi di presenza di ordigni residuati bellici interrati;

“A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)”

➤ **Ministero della Difesa – Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Taranto**

Nota prot. n. 8702 dello 15/03/2021

“Si comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, comprensivo delle ulteriori opere connesse...”

➤ **Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M. /3ª Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio**

Nota prot. n. 20502 dello 28/04/2021

Parere favorevole

“In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento relativo al PAUR di un impianto fotovoltaico denominato “WHQKSA1”, verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010”

Nota prot. n. 26864 dello 03/06/2021- Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66

Parere interforze favorevole

“PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto fotovoltaico specificato in oggetto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni: ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)”

➤ **ENAC**

Nota prot. n. 84116 del 23/07/2021

Comunicazione della necessità di attivazione, ai fini dell’ottenimento del parere/nulla osta, della procedura descritta nel protocollo tecnico pubblicato su www.enac.gov.

“Si rappresenta, infine, che la presente comunicazione ha validità del tutto generale in relazione alla valutazione di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, pertanto al fine di ridurre comunicazioni che hanno carattere di ripetitività codesta Provincia è pregata di rendere note le informazioni sopra riportate ai proponenti dei singoli processi, verificando in sede di conferenza dei servizi che gli stessi si siano muniti del predetto parere-nulla osta o della suddetta asseverazione, evitando di estendere comunicazioni ed inviti alla Scrivente”.

In riferimento al suddetto parere si rileva che la società istante, in data 02.08.2021 ha trasmesso a questa Sezione la Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 prodotta dal tecnico progettista ing. Fabio Calcarella nella quale si *“DICHIARA CHE secondo quanto riportato nell’All.2-ENAC “VERIFICA PRELIMINARE. VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA”, ed in particolare al Punto 2 “Assoggettabilità all’iter valutativo – criteri selettivi”, lettera f, comma (2), l’impianto può ritenersi escluso dall’iter valutativo.”*

Pertanto si ritiene assolto l’obbligo di trasmissione degli esiti della verifica preliminare eseguita sul Portale ENAC per l’impianto fotovoltaico in oggetto con la relativa asseverazione del tecnico abilitato

➤ **ANAS S.p.A.**

Nota prot. n. 560593 del 09/09/2021

Richiesta di elaborati planimetrici

“Si chiede di inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le Strade Statali 694 e 16, in particolare la distanza dell’impianto fotovoltaico e della posa dei cavi di MT dalle ns. SS.SS. con relativa relazione tecnica descrittiva”.

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede Puglia**

Nota prot.n. 34122 dello 07/12/2021

Comunicazione della assenza di interferenze

“Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale [...], visto il Decreto Segretariale n. 879 del 03.09.2021 di “Approvazione Modifica Definitiva di Perimetrazione e/o Classificazione delle aree a Pericolosità Idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” riguardante l’intero territorio di Lecce, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, le opere previste non interferiscono con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I. Pertanto si ritiene superata la richiesta di integrazioni fatta con nostra nota n. 5161 del 23.02.2021 e ribadita con la n. 33274/21.”

➤ **E- DISTRIBUZIONE**

Nota prot. E-DIS-16/11/2021-0997081

Codice di rintracciabilità: T0737952 Validazione Progetto Definitivo dell’impianto di rete per la connessione alla rete di e-distribuzione dell’impianto di produzione da fonte Solare con potenza nominale di 7000,00 kW da realizzarsi in Strada Provinciale SP 4 Lecce-Novoli, snc nel Comune di Lecce

“Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l’esito POSITIVO della nostra verifica.”

➤ **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**

Nota prot. n. 16051 dello 02/02/2021

“NULLA OSTA alla costruzione e esercizio di un elettrodotto MT 20 kV interrato di connessione tra la Cabina Primaria “Lecce Città CP” e la cabina di consegna dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale pari a 7 MW, nell’ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare nel Comune di Lecce in località “Vigne Nuove” - S.P. n.4 Lecce-Novoli., per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

*Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione redatto dalla **GS ENERGY 1 S.r.l.** e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce, in data 12/01/2021 al n° 56, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.”*

Nota prot. n. 46696 del 16/05/2022

Nuovo Nulla Osta per modifiche non sostanziali al progetto definitivo delle opere di connessione.

*“Vista l’istanza del 27/04/2022, presentata dalla **GS ENERGY 1 S.r.l.** [...] riguardante, la richiesta di un nuovo Nulla Osta per modifiche non sostanziali al progetto definitivo [...]*

*sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società **GS ENERGY 1 S.r.l.** il NULLA OSTA alla costruzione e esercizio di un elettrodotto MT 20 kV interrato di connessione tra la Cabina Primaria “Lecce Città CP” e la cabina di consegna dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale pari a 7 MW, nell’ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare nel*

Comune di Lecce in località "Vigne Nuove" - S.P. n.4 Lecce-Novoli., per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla GS ENERGY 1 S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce, in data 12/01/2021 al n° 56, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

➤ **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Lecce**

Nota prot. n. 12267 del 19/07/2022

Progetto conforme alle norme, ai soli fini antincendio

"...Con riferimento all'istanza prodotta con nota prot. n. 39579 del 02/05/2022 inerente l'oggetto visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, si comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio, CONFORME alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi vigenti. Si precisa comunque, ad ogni buon fine, che anche per quanto non espressamente indicato nella documentazione prodotta dovranno osservarsi le norme di sicurezza antincendio previste da specifiche normative vigenti, le norme di sicurezza di cui al D.M. 15/07/2014 e al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere prodotta a questo Ufficio, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011, corredata della documentazione seguente:

- dichiarazioni e certificazioni, rispondenti a quanto specificato negli allegati I e II al D.M. 7 Agosto 2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio; la documentazione dovrà essere redatta in conformità ai modelli disponibili all'indirizzo internet www.vigilfuoco.it
- attestato di versamento effettuato sul conto corrente postale n° 13869730, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 139/06, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per l'importo corrispondente all'attività specificata in oggetto. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla ricezione dello stesso."

➤ **ARPA PUGLIA:**

Nota prot. n. 59472 dello 01/09/2021; Nota prot. n. 78684 del 16/11/2021;

Nota prot. n° 48750 del 05/07/2022 del Dipartimento Provinciale di Lecce – Unità Operativa Agenti Fisici;

Nota prot. n. 51860 del 19/07/2022;

Nota prot n. 61374 del 12/09/2022; in quest'ultima comunicazione " Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti, compatibile con la gestione dell'impianto, definendo la natura delle strade interne ed esterne con relativa ottimizzazione dei percorsi, il trattamento dello strato superficiale del terreno e modalità di coltivazione e diserbo, costituzione delle aree al servizio dell'impianto (parcheggi, piazzole, ecc.), costituzione dei supporti di sostegno delle cabine prefabbricate." Detti contributi/pareri dell'Agenzia regionale restano funzionali alle determinazioni circa la compatibilità ambientale dell'intervento a cura della Provincia.

➤ **Comune di Lecce – D.D. n. 933 del 04/05/2022 dell'Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive**

D.D. di "cessazione dell'attività estrattiva esercitata dalla società Itasmas s.r.l. con sede legale a Nardò (le) alla contrada Patantalei - p.iva 03365540750, amministratore unico il sig. Pergiorgio Mazzotta nella cava di

calcare sita in Lecce località "Vigne nuove" identificata nel NCT del Comune di Lecce al foglio 208 particelle 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 51 140, 141, 142, 143, 144 e 145 (ex p.lle 32 e 131). miss. 9, progr. 8 azione 1. obb. 107" che ha appurato a seguito di sopralluogo congiunto del 28/04/2022 della Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive e del Comune di Lecce – Settore Ambiente – Ufficio Tutela Ambientale VIA, VAS e Servizio Attività Estrattive il completamento delle opere di recupero del sito di cava di cui alla comunicazione avvenuta per istanza della società ai fini della verifica di cui all'art.19 della L.R. n.22/2019 degli interventi di recupero ai fini della cessazione dell'attività con dichiarazione di avvenuto recupero; nel verbale si indicava che: "*...omissis... il sito è recintato con muratura in tufo di altezza pari a mt. 2,50. L'ex attività estrattiva ha interessato parzialmente l'area in parola. La parte d'ingresso è stata oggetto di rimozione di manufatti e impianti connessi all'attività estrattiva, come da Permesso di Costruire del 2021. La parte del sito oggetto di eradicazione degli ulivi e di scoperta del giacimento minerario è stata oggetto di ricomposizione ambientale mediante ricostruzione della copertura di terreno vegetale. L'area escavata è separata, dalla parte del sito, mediante rilevato di varie altezze, posto a protezione del ciglio dei fronti. Il rilevato si interrompe in corrispondenza di due ingressi dotati di cancello, posti in corrispondenza delle rampe di accesso. Rilevata la presenza, sui fronti di cava, di scavo di calcare in fase di distacco e di materiali di apporto in prossimità del ciglio, si ritiene opportuno prescrivere, all'atto del riutilizzo delle aree prossime a detti fronti, l'allontanamento di detti materiali, il disgaggio e la rimozione dei materiali dal ciglio di cava.*"

La D.D. in seguito concludeva:

"In considerazione di quanto sopra premesso e di quanto accertato nel Verbale di sopralluogo del 28.04.2022, si ritiene, pertanto, di:

- poter accogliere la richiesta di cessazione e dichiarazione di avvenuto recupero, della cava di calcare sita in Lecce in località "Vigne Nuove" identificata nel NCT al foglio 208 particelle 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 51 140, 141, 142, 143, 144 e 145 (ex. P.lle 32 e 131);
- disporre che la Società ITASMAL S.r.l. P.IVA 03365540750, nella persona del suo Amministratore Unico sig. Piergiorgio MAZZOTTA, all'atto del riutilizzo delle aree prossime ai fronti si in cui si è accertata la presenza di scavo di calcare in fase di distacco e di materiali di apporto in prossimità del ciglio, provveda all'allontanamento di detti materiali, il disgaggio e la rimozione dei materiali dal ciglio di cava."

E pertanto si determinava:

"1. di dichiarare assolto l'obbligo di recupero, ai sensi degli artt. 16 e 19 della L.R. 22/2019, della cava di calcare sita in Lecce località "Vigne Nuove" identificata nel NCT del Comune di Lecce al foglio 208 particelle 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 51 140, 141, 142, 143, 144 e 145, esercente la Società ITASMAL S.r.l. con sede legale a Nardò (LE) alla contrada Patantalei - P.IVA 03365540750, Amministratore Unico il sig. Piergiorgio MAZZOTTA;

2. di dichiarare la cessazione dell'attività estrattiva esercitata dalla Società ITASMAL S.r.l. con sede legale a Nardò (LE) alla contrada Patantalei - P.IVA 03365540750, Amministratore Unico il sig. Piergiorgio MAZZOTTA nella cava di calcare sita in Lecce località "Vigne Nuove" identificata nel NCT del Comune di Lecce al foglio 208 particelle 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 51 140, 141, 142, 143, 144 e 145 (ex. P.lle 32 e 131);

3. di dare atto, in considerazione di quanto determinato, che l'esercente non è più tenuto agli obblighi di cui all'art.17 comma 4 inerenti la garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale e può pertanto richiedere, alla regione Puglia, lo svincolo delle polizze e/o fidejussioni stipulate a tal fine;

4. di dare atto, in considerazione di quanto riportato nel verbale di sopralluogo del 28.04.2022, citato in premessa, che la Società ITASMAL S.r.l. con sede legale a Nardò (LE) alla contrada Patantalei - P.IVA 03365540750, Amministratore Unico il sig. Piergiorgio MAZZOTTA, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *valutare preventivamente la stabilità dei fronti e la percorribilità delle rampe di accesso della cava al fine di individuare eventuali misure di sicurezza per le attività previste;*
- *all'atto del riutilizzo delle aree prossime ai fronti in cui si è accertata la presenza di scapoli di calcare in fase*

di distacco e di materiali di apporto depositati in prossimità del ciglio, dovrà provvedere all'allontanamento di detti materiali, il disaggio e la rimozione dei materiali dal ciglio di cava;

➤ **TERNA S.p.A.**

Nota prot. 28700 del 19/07/2022

Comunicazioni

“Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- *a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;*
- *all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.*

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione.”

➤ **ASL Lecce S.p.A.**

Nota prot. 138234 del 20/07/2022

Comunicazioni

“La notevole occupazione di suolo non permette di poter escludere con certezza la possibilità di progressiva perdita di permeabilità del suolo sottostante i pannelli con conseguente alterazione dei processi di ricarica della falda. Alla luce dell'incombente fenomeno di desertificazione del territorio salentino legato all'eccessivo sfruttamento degli acquiferi carsici, diviene necessario porre in atto ogni misura per evitare un aggravamento del fenomeno segnalato [...].

Relativamente al cavidotto di connessione alla rete RTN, si ritiene doveroso richiamare l'osservanza delle fasce di rispetto di cui al DPCM 08/07/03.

E' necessario inoltre per la fase di eventuale esercizio dell'impianto, prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche. Analogamente anche per le emissioni acustiche è utile prevedere un piano di monitoraggio in fase di esercizio.”

➤ **Provincia Di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – Determina del Responsabile del Servizio Ambientale con D.D. n. 1219 del 13/09/2022 -**

[...]

DETERMINA

- *di esprimere, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, positiva con le prescrizioni di cui all'allegata “Relazione istruttoria” del presente provvedimento, relativamente al “Progetto di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 7 MW, nell'ambito del progetto generale di recupero di cava di calcare sita in territorio del Comune di Lecce, località “Vigne Nuove”, S.P. n. 4, Lecce – Novoli”, proposto da GS ENERGY 1 S.r.l. (P.IVA 05080130759) società corrente in Nardò (Lecce), Via Castellino n. 6;*
- *di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa siano espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;*
- *di prescrivere all'impresa l'obbligo di adempiere alle prescrizioni formulate da ARPA Puglia, nel merito del Piano di Monitoraggio Ambientale, con nota - parere prot. n. 61374 del 12/09/2022;*
- *di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'A.C. per la V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. n.152/06;*
- *di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente dall'acquisire*

- eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;*
- *che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale:*
 - *Allegato 1: Istruttoria tecnico - amministrativa;*
 - *Allegato 2: Progetto di monitoraggio ambientale;*
 - *Allegato 3: Nota - parere ARPA Puglia prot. n. 61374 del 12/09/2022;*
 - *di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:*
 - *delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;*
 - *delle prescrizioni di VIA esposte nell'Allegato 1 - "Istruttoria tecnico - amministrativa" del presente provvedimento;*
 - *della espletamento delle attività descritte nell'Allegato 2 - "Piano di monitoraggio ambientale" del presente provvedimento, integrato dalle misure correttive di recepimento delle indicazioni ARPA Puglia;*
 - *di disporre che l'ottemperanza delle prescrizioni impartite sia verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., dagli Enti interessati, che informeranno tempestivamente degli esiti il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;*
 - *di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle autorità competenti e agli enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;*
 - *di precisare che il presente provvedimento resta condizionato dalla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni a ciò preposti, facendo pertanto salve:*
 - a) *ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;*
 - b) *ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;*
 - c) *ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;*
 - d) *ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;*
 - *di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Trascorso tale periodo la procedura di Valutazione di Impatto ambientale dovrà essere reiterata, salvo proroga concessa dalla A.C. su istanza del proponente;*
 - *di stabilire che il presente provvedimento sarà portato all'attenzione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ai fini della determinazione motivata di conclusione della conferenza;*
 - *di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;*

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento

istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie e alla normativa vigente”.

In particolare l'**istruttoria tecnico-amministrativa della pronuncia di impatto ambientale** richiamata fra gli allegati facenti parte integrante della Determinazione della Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica n. 1219 del 13/09/2022, riferisce che:

*In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all'Allegato VII, parte II del D.Lgs. n. 152/2006, si propone l'espressione di una **pronuncia di compatibilità ambientale positiva**, sul progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 7 MW, del tipo a terra, nell'ambito del progetto generale di recupero di cava di calcare sita in territorio del Comune di Lecce, località "Vigne Nuove", S.P. n. 4, Lecce – Novoli, con le seguenti prescrizioni:*

1. Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio d'Impatto Ambientale e in tutti gli elaborati di progetto relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e al monitoraggio;

2. La realizzazione della viabilità interna dovrà prevedere una separazione tra il terreno scoticato e il pietrisco dei rilevati stradali, attuato tramite la posa di geotessuti, al fine di agevolare la futura rimozione del pietrisco e la rinaturalizzazione dei siti;

3. I rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti a termini di legge, in particolare:
-in fase di cantiere i rifiuti generati dovranno essere opportunamente separati a seconda della natura, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come sovvalli; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;

-in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, ad opera di soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere avviati a discarica;

4. Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento e al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, dovranno comunque essere garantite le seguenti misure:

-periodici innaffiamenti delle piste interne all'area di cantiere e dei cumuli di materiale inerte;

-bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o copertura degli stessi al fine di evitare il sollevamento delle polveri;

5. Per quanto riguarda l'impatto acustico correlato alle attività di cantiere dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente;

6. Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, nello specifico dovranno essere:

-adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura);

-stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti. I depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o comunque di sostanze

potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree adeguatamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ;

-gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e regionale;

-adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;

-adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;

7. *Per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature e l'eventuale installazione di locali chiusi (ad esempio per il trasformatore BT/MT) conformi alla normativa CEI; per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti di cavidotto percorse da corrente in BT o MT si fa obbligo di ricorso all'interramento degli stessi di modo che l'intensità del campo elettromagnetico generato possa essere considerata sotto i valori soglia della normativa vigente;*

8. *Le terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute nel Piano preliminare di utilizzo. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5 del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmesse a Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica e ARPA Puglia. Nel caso in cui durante le attività di indagine previste nel Piano preliminare di utilizzo, venissero rilevati superamenti di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, il proprietario o gestore dell'area di intervento dovrà attuare quanto disposto dall'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06. Per quanto riguarda la parte di materiale che sarà gestita come rifiuto, così come previsto dalla normativa vigente in materia dovrà essere prioritariamente verificata la possibilità di attuare un recupero/riciclo dello stesso presso impianto autorizzato e solo in ultima analisi avviare allo smaltimento presso discarica autorizzata;*

9. *Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori e delle infrastrutture presenti, contenute nel D.Lgs. n. 624/96, nel D.Lgs. n.81/2008 e nel D.P.R. n.128/59;*

10. *Dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta, pareri o autorizzazioni inerenti gli aspetti di competenza dei Vigili del Fuoco.*

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 16353 del 05/10/2022, in atti al prot. n. 10013 di pari data ha espresso "PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, a condizione che, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, sia trasmessa apposita dichiarazione di manleva ...";
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 1 del 01/12/2022, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;

- con pec acquisita al prot. n. 353 del 13/01/2023 sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento avviato;
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 482 del 18/01/2023 trasmetteva alla società proponente GS Energy 1 srl, alla Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica e alla Posizione Organizzativa - Procedure Espropriative della Regione Puglia, le osservazioni in ordine alla procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con nota acquisita al prot. r_puglia/AOO_159/PROT/26/01/2023/0001522, la società Gs Energy 1 srl, in accordo con la ditta catastale che ha presentato osservazioni con la nota n.353 del 13/01/2023, ha chiesto alla scrivente Sezione di ritenere superata la stessa comunicazione, alla luce degli accordi privati intercorsi tra le parti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio con il n. 6072 del 03.04.2023 e in data 28.04.2023 ha trasmesso:

- ✓ n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/riciestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI_ENERGIA_FONTI_RINNOVABILI con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 1956 del 30.01.2023, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;

- in data 21/03/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **GS Energy 1 s.r.l.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 6243 del 6.04.2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente registrato al numero 025036 del 24/04/2023.;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0132450_20230426; fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica nominale pari a 7 MW, denominato "Vigne Nuova", nell'ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare sito nel territorio del Comune di Lecce (LE), località "Vigne Nuova";
- di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del parco fotovoltaico con accesso da pubblica via;
- di un cavidotto MT di connessione interrato esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria AT/MT "LECCE CITTA' CP" di proprietà di e-distribuzione, sita nel comune di Lecce.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

P.O. Responsabile PAUR

Ing.Valentina Benedetto

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “*MAIA 2.0*”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- l’intera area della cava individuata al Catasto di Lecce al Foglio 208, particelle 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 51, 140, 141, 142, 143, 144, 145 (ex p.lle 32 e 131) di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 933 del 04/05/2022 dell’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A., V.A.S., Attività Estrattive del Comune di Lecce** comprende *in toto* l’area dell’impianto fotovoltaico in oggetto individuato al Catasto di Lecce al Foglio 208, particelle 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 141, 143 (ex p.lle 32 e 131) sulle quali il Comune di Lecce ha dato atto dell’adempito obbligo di recupero di tutta l’area di cava, nonché della cessazione dell’attività estrattiva esercitata dalla società Itasmal S.r.l.
- **l’accertamento di compatibilità paesaggistica**, fornito dalla competente Sezione regionale (prot. 6085/2022), prevedeva le seguenti limitazioni-prescrizioni:
 - *sia prevista la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella sola area ovest, all’interno della cava ex Gravili;*
 - *sia prevista eliminazione totale del campo dell’area est;*
 - *sia evitata l’interferenza del tracciato del cavidotto con UCP “Prati e pascoli naturali”;*
 - *[omissis]*
- la **determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, n. 1219 del 13-09-2022** _Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, di compatibilità ambientale con prescrizioni;
- le conclusioni dell’istruttoria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale parte integrante della propria Determinazione di VIA favorevole n. 1219 del 13-09-2022, tale da riferire la “**qualificazione**”

di idoneità dell'area di intervento all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e pertanto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, "per l'intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area idonea, **il parere reso dall'autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante**".

- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 13/09/2022 riportava che "Gli intervenuti, preso atto della favorevole valutazione del progetto da parte della Autorità competente per la VIA, sussistendo i presupposti per la conclusione definitiva del procedimento PAUR, ritengono di poter concludere, sulla base delle posizioni prevalenti, i lavori della Conferenza dei servizi"
- la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 13/09/2022, subordinava "l'emissione della determinazione di PAUR alla acquisizione degli atti afferenti alla autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di competenza della Regione sez. Energetica."

la comunicazione prot. n. 1956 del 30.01.2023, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **GS Energy 1 s.r.l.** in data 21.03.2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **GS Energy 1 s.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **GS Energy 1 s.r.l.**

deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 1956 del 30.01.2023 di questa autorità competente per l'A.U..

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1956 del 30.01.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **GS Energy 1 s.r.l.** con sede legale in Milano, Via Fratelli Ruffini n. 3 – 20123, Cod. Fisc. e P.IVA 05080130759, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica nominale pari a 7 MW, denominato "Vigne Nuova", nell'ambito del progetto generale di recupero della cava di calcare sito nel territorio del Comune di Lecce (LE), località "Vigne Nuova";
- di una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del parco fotovoltaico con accesso da pubblica via;
- di un cavidotto MT di connessione interrato esercito alla tensione di 20 kV, di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria AT/MT "LECCE CITTA' CP" di proprietà di e-distribuzione, sita nel comune di Lecce.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **GS Energy 1 s.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 1956 del 30.01.2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini

stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi

dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con

l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 35 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: DG Valutazioni Ambientali (VA), anche e all'attenzione del CTVIA
 - o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: DG per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (ISSEG)
 - o alla Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
 - o al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - o alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - o al GSE S.p.A.;
 - o a InnovaPuglia S.p.A.;
 - o al Comune di Galatina (LE);
 - o all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - o a Terna S.p.A.;
 - o e-Distribuzione spa;
 - o Arpa Puglia; Direzione scientifica e DAP competente per territorio;
 - o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

- ENAV
- ENAC
- alla Società **GS Energy 1 s.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli